

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

195^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 14 NOVEMBRE 1984

Presidenza del vice presidente ENRIQUES AGNOLETTI,
indi del presidente COSSIGA

INDICE

CONGEDI E MISSIONI	Pag. 3	Approvazione:	
CORTE DEI CONTI		«Ratifica ed esecuzione della convenzione rela- tiva al rilascio di un certificato matrimoniale e della convenzione sulla legge applicabile ai cognomi e ai nomi, adottate a Monaco il 5 settembre 1980» (767) (Approvato dalla Camera dei deputati):	
Trasmissione di relazioni sulla gestione finan- ziaria di enti	4	CORTI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri	Pag. 16
DISEGNI DI LEGGE		TAVIANI (DC), f.f. relatore	16
Annuncio di presentazione	3	«Ratifica ed esecuzione delle convenzioni del- l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) numeri 148, 149, 150, 151 e 152 adottate nel corso della 63 ^a , della 64 ^a e della 65 ^a ses- sione della Conferenza generale» (770) Appro- vato dalla Camera dei deputati):	
Approvazione da parte di Commissioni perma- nenti	4	CORTI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri	16
Assegnazione	3	ORLANDO (DC), relatore	16
Nuova assegnazione	4	«Ratifica ed esecuzione della convenzione euro- pea sulla cooperazione transfrontale delle col- lettività o autorità territoriali, con allegato, adottata a Madrid il 21 maggio 1980» (772) (Approvato dalla Camera dei deputati):	
Presentazione di relazioni	4	CORTI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri	18
Deliberazione sulle conclusioni adottate dalla 1^a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento:		MARTINI (DC), relatore	18
«Conversione in legge del decreto-legge 8 novembre 1984, n. 749, recante disposizioni urgenti per l'ente EUR» (1011):			
PRESIDENTE	5, 9		
* AMATO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri	8		
GARIBALDI (PSI)	8		
PASQUINO (Sin. Ind.)	7		
PAVAN (DC), relatore	5		
* SAPORITO (DC)	7		

«Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sugli effetti internazionali della decadenza dal diritto di condurre veicoli a motore, adottato a Bruxelles il 3 giugno 1976» (774) (Approvato dalla Camera dei deputati):

CORTI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri Pag. 19
SPITELLA (DC), relatore 19

«Ratifica ed esecuzione dell'accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Finlandia, con annesso, firmato a Helsinki il 16 novembre 1981» (777) (Approvato dalla Camera dei deputati):

CORTI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri 20
VELLA (PSI), relatore 20

«Ratifica ed esecuzione dell'accordo di cooperazione marittima tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Costa d'Avorio, firmato ad Abidjan il 25 ottobre 1979» (778) (Approvato dalla Camera dei deputati):

CORTI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri 21
ORLANDO (DC), relatore 21

Discussione e approvazione:

«Estensione dei benefici di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 26, ai dipendenti statali il cui coniuge presta servizio all'estero per conto di soggetti non statali» (738), di iniziativa del senatore Saporito:

GASPARI, ministro senza portafoglio per la funzione pubblica 9, 11
MURMURA (DC), relatore 9
* SAPORITO (DC) (DC) 10
TARAMELLI (PCI) 10

Discussione e approvazione con modificazioni:

«Norme di attuazione della Convenzione per la prevenzione e la repressione dei reati contro le persone internazionalmente protette, compresi gli agenti diplomatici, adottata a New York il 14 dicembre 1973» (235) (Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento):

BATTELO (PCI) Pag. 13
DI LEMBO (DC), f.f. relatore 11
FILETTI (MSI-DN) 14
* MARTINAZZOLI, ministro di grazia e giustizia 12

DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

Trasmissione 4

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio 22, 23
Apposizione di nuove firme ad interrogazioni .. 25
Interrogazioni da svolgere in Commissione 25

Per lo svolgimento:

PRESIDENTE 22
* Margheri (PCI) 21
VECCHI (PCI) 21

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI VENERDÌ 16 NOVEMBRE 1984

..... 25

SUI LAVORI DEL SENATO

PRESIDENTE 22

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.

Presidenza del vice presidente ENRIQUES AGNOLETTI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 17).
Si dia lettura del processo verbale.

ROSSI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Abis, Agnelli, Boggio, Degola, Donat Cattin, Fontanari, Granelli, Ianni, Loprieno, Masciadri, Marinucci Mariani, Papalia, Pingitore, Prandini, Spitella, Tomelleri, Vernaschi, Vettori, Zaccagnini.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Fanti, a Strasburgo, per attività del Parlamento europeo; Bernassola, Fallucchi, Fosson, Pieralli e Rumor, a Bruxelles, per attività dell'Assemblea dell'Atlantico del Nord.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Ministro degli affari esteri:

«Norme in materia di corresponsione della retribuzione metropolitana al personale fuori ruolo dipendente dal Ministero della pubblica istruzione in servizio presso il Ministero degli affari esteri e presso le istituzioni scolastiche e culturali all'estero» (1018).

È stato presentato il seguente disegno di legge di iniziativa dei senatori:

FELICETTI, PIERALLI, ALICI, BAIARDI, CONSOLI, MARGHERI, PETRARA, POLLIDORO, URBANI, VOLPONI, VALENZA, SALVATO, DI CORATO, CALICE, GUARASCIO, CROCETTA, DE SABBATA, ANGELIN, MASCAGNI, GIANOTTI, CANETTI, MARGHERITI, PASQUINI e GRAZIANI. — «Norme sulle strutture ed il funzionamento dell'Ente nazionale per il turismo (ENIT)» (1019).

Disegni di legge, assegnazione

PRESIDENTE. I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

— in sede referente:

alla 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

Bo ed altri. — «Ulteriori provvedimenti per la tutela del carattere artistico e storico della città di Urbino e per le opere di risanamento igienico e di interesse turistico» (935), previ pareri della 5^a e della 8^a Commissione;

alla 8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

SCEVAROLLI ed altri. — «Disciplina degli uffici di consulenza nel settore dei mezzi di trasporto a motore» (958), previo parere della 1^a Commissione;

alla 11^a Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale):

ANTONIAZZI ed altri. — «Integrazione dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n.

153, sulla rétribuzione imponibile ai fini contributivi» (961), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 6ª Commissione.

Disegni di legge, nuova assegnazione

PRESIDENTE. Su richiesta della 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione), è stato deferito in sede deliberante alla Commissione stessa il seguente disegno di legge, già assegnato a detta Commissione in sede referente:

SAPORITO ed altri. — «Norme integrative di cui alla legge 16 maggio 1984, n. 138, relativa ai giovani di cui alla legge 1º giugno 1977, n. 285» (823).

Disegni di legge, presentazione di relazioni

PRESIDENTE. A nome della 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport), in data 12 novembre 1984, il senatore Mezzapesa ha presentato una relazione unica sui seguenti disegni di legge: SAPORITO ed altri. — «Nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore statale» (52); BERLINGUER ed altri. — «Nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore» (216); BIGLIA ed altri. — «Nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore statale» (398); MALAGODI ed altri. — «Nuovo ordinamento della istruzione secondaria superiore» (756).

Sugli anzidetti disegni di legge sono state presentate relazioni uniche di minoranza dal senatore Biglia, in data 12 novembre 1984, e dal senatore Chiarante in data odierna.

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

PRESIDENTE. Nella seduta di ieri, la 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione) ha ap-

provato i seguenti disegni di legge: MONACO ed altri. — «Assistenza agli spastici - Rinnovo e aumento del contributo all'A.I.A.S.» (508); SCEVAROLLI ed altri. — «Contributi a carico dello Stato in favore delle associazioni combattentistiche a sostegno della loro azione di promozione sociale» (576); SAPORITO ed altri. — «Modifiche e proroga della legge 27 aprile 1981, n. 190, e della legge 13 maggio 1983, n. 196, recante concessione di contributi a favore di associazioni per il sostegno della loro attività di promozione sociale» (685); DEL NOCE ed altri. — «Integrazione dell'articolo 3 della legge 27 aprile 1981, n. 190, e concessione di un contributo dell'Associazione nazionale società e salute per il sostegno della sua attività di promozione sociale» (833); FONTANA ed altri. — «Concessione di un contributo annuo all'Associazione italiana ciechi di guerra» (793), *in un testo unificato, con il seguente titolo: «Proroga dei contributi a carico dello Stato in favore di associazioni per il sostegno della loro azione di promozione sociale».*

Domande di autorizzazione a procedere in giudizio, trasmissione

PRESIDENTE. Il Ministro di grazia e giustizia, con lettera in data 7 novembre 1984, ha trasmesso la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Petrilli, per il reato di cui agli articoli 81, capoverso, 110, 646, 61, nn. 7, 9 e 11, e 112, n. 1, del codice penale (appropriazione indebita, aggravata), nonché per il reato di cui agli articoli 40, secondo comma, 81, capoverso, e 110 del codice penale, all'articolo 2621 del codice civile (false comunicazioni e illegale ripartizione di utili) e all'articolo 61, nn. 2 e 7, del codice penale (*Doc. IV, n. 47*).

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

PRESIDENTE. Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 12 novembre 1984, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo

1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra, per gli esercizi 1982 e 1983 (*Doc. XV, n. 54*).

Detto documento sarà inviato alla 1ª Commissione permanente.

Deliberazione sulle conclusioni adottate dalla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, in ordine al disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 8 novembre 1984, n. 749, recante disposizioni urgenti per l'ente EUR» (1011)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la deliberazione sulle conclusioni adottate dalla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, in ordine al disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 8 novembre 1984, n. 749, recante disposizioni urgenti per l'ente EUR».

Ha facoltà di parlare il relatore.

PAVAN, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, siamo chiamati a pronunziarci circa il riconoscimento dei requisiti di necessità e di urgenza del decreto-legge n. 749, recante disposizioni urgenti per l'ente EUR, di cui al disegno di legge n. 1011.

I requisiti sono stati riconosciuti a maggioranza dalla 1ª Commissione permanente. Il decreto prevede la corresponsione all'ente predetto di un contributo straordinario di 15 miliardi (10 per il 1984 e 5 per il 1985) al fine di mettere in grado lo stesso ente di continuare nei servizi di manutenzione delle aree pubbliche, delle strade e dei giardini, da alcuni mesi sospesi in quanto i contratti con le ditte appaltatrici di tali servizi non sono stati prorogati per insufficienza di mezzi finanziari.

Al riguardo si potrebbe aprire un lungo discorso sul perchè l'ente sia giunto a questa situazione, tradendo una storica tradizione di buona gestione ammirata per la sua efficienza e che ne aveva fatto un modello valutato positivamente da tutti. Ciò sarà eventualmente fatto quando esamineremo il prov-

vedimento nel merito o, meglio ancora, quando questa Assemblea sarà chiamata ad approvare il disegno di legge che la 1ª Commissione permanente sta esaminando in questo periodo e del quale ha già approvato alcuni articoli circa la sistemazione dell'ente stesso.

Il contributo straordinario si rende necessario ed urgente anche per la manutenzione straordinaria di alcune strutture ed immobili pubblici che non possono essere utilizzati senza tale manutenzione. Un disegno di legge ordinario — sia pure riservando ad esso la via preferenziale — non sarebbe stato approvato in tempi sufficientemente brevi per permettere la immediata e necessaria ripresa dei servizi e delle manutenzioni, tenendo anche conto dei lavori nei quali le Camere sono impegnate in questo periodo.

Nulla di strano riguardo al contributo straordinario a questo ente da parte del bilancio dello Stato, in quanto esso sta svolgendo alcuni servizi per conto del comune di Roma, servizi che, se fossero effettuati dal comune, avrebbero comunque bisogno di maggiori trasferimenti da parte dello Stato al comune stesso.

Per tutti questi motivi la 1ª Commissione permanente ha ritenuto di riscontrare nel provvedimento i requisiti di costituzionalità sia circa la necessità, che è quella di far proseguire i servizi di manutenzione, sia circa l'urgenza, proprio perchè — come dicevo inizialmente — da alcuni mesi i servizi stessi sono bloccati con grave danno per le popolazioni interessate.

Per queste ragioni, a nome della 1ª Commissione permanente, propongo che vengano riconosciuti al provvedimento i requisiti di necessità e di urgenza.

MAFFIOLETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAFFIOLETTI. Il Gruppo comunista ritiene non solo che non sussistano i requisiti di necessità e di urgenza, ma anche che questo decreto-legge appartenga ad una logica perversa che abbiamo già conosciuto in diverse occasioni, quella cioè di un compor-

tamento e di una condotta politica e di governo che produce, con i suoi negativi effetti, la necessità. Produce, cioè, uno stato di sofferenza dei problemi ed accampa poi questa stessa necessità per giustificare un provvedimento assunto con la forma del decreto-legge.

Riteniamo che nella vicenda dell'ente EUR si debba registrare, a questo punto, un vero e proprio eccesso di potere. Il decreto-legge, infatti, si presenta come provvisorio, ma in realtà segue altri provvedimenti che mostrano che questa legislazione provvisoria è andata avanti nel tempo fino a diventare un vero e proprio assetto anomalo.

Si contravviene a quello che fu lo spirito della legge n. 70 del 1975 sullo scioglimento degli enti inutili. Si è adottata una logica che ha procurato inefficienze, costosi provvedimenti, sempre senza esito, come quello del 1983, che erogò all'ente 15 miliardi sotto forma di anticipazione. Si è tradito un indirizzo legislativo che lo stesso Governo aveva assunto nel 1979 presentando al Senato un disegno di legge per lo scioglimento dell'ente EUR. Quel disegno di legge fu presentato al Senato al tempo del Governo Cossiga e fu abbandonato dal Governo, accettando una logica imposta dalla Democrazia cristiana e dagli altri partiti delle diverse maggioranze che si sono succedute in questo frattempo, con la tendenza a mantenere in piedi a tutti i costi questo vero e proprio carrozzone, che è un'anomalia per l'amministrazione democratica della capitale della Repubblica italiana. E direi che questa sopravvivenza è talmente artificiosa che non ha alcuna giustificazione, neanche in un rapporto equilibrato tra entrate e spese. La stessa Corte dei conti ha notato, nelle conclusioni di una delle sue relazioni (quella, segnatamente, che riguarda gli esercizi che vanno dal 1972 al 1979) che vi è stato sempre un progressivo aumento delle spese in rapporto alle entrate (in una misura sempre più accentuata) e che poi vi è stata una destinazione alle spese correnti dei fondi provenienti dalla alienazione di aree disponibili.

Questo è un ente mangiasoldi, è un ente dilapidatore del suo stesso patrimonio, per cui si vendono le aree per mantenere in piedi

un'amministrazione assurda e anomala che vuole vivere a tutti i costi con i contributi dello Stato.

Si tratta quindi di una sopravvivenza che non possiamo accettare e dobbiamo aggiungere che, dal 1980 ad oggi, vi sono stati diversi provvedimenti, sempre sotto la giustificazione della temporaneità: vi è stato un mutuo di 6 miliardi di lire ripetuto nel 1981; vi è stato il decreto, che prima richiamavo, del 1983; vi è questo provvedimento che eroga 10 miliardi più 5 miliardi per il 1985. Quindi in 4 anni decine di miliardi sono stati gettati nel vuoto, perchè questa è un'amministrazione che non ha un suo equilibrio strutturale, che non si può sorreggere se non in questa maniera e che ha il solo fine di separare dall'amministrazione democratica della capitale un pezzo consistente del suo territorio.

Debbo aggiungere, signor Presidente, onorevoli colleghi, che quando si accampa nella relazione a questo decreto-legge l'esigenza di assicurare l'agibilità degli impianti e di provvedere alla straordinaria manutenzione, si porta una motivazione che non regge di fronte al fatto che il quartiere dell'EUR è in pieno degrado, che non funzionano i servizi più essenziali; questo ente non è affatto da presentare come un modello, a meno che questo non sia il modello che piace al senatore Pavan. A noi piace invece il modello che, con tutti i suoi difetti, è quello di un'autonomia locale elettiva, controllata dai cittadini e che sia valida su tutto il territorio comunale.

Noi riteniamo che i fondi stanziati nel decreto, in realtà, siano diretti a sostenere le spese di parte corrente e dei servizi essenziali, che dovrebbero essere assicurati dal comune di Roma e quindi riteniamo che lo Stato eroghi fondi a vuoto, al di fuori dell'impianto configurato dall'ordinamento.

Non provvedendo allo scioglimento dell'ente, al passaggio dei mezzi, delle disponibilità e delle attrezzature al comune di Roma, si compie un atto non solo contrario ai principi dell'ordinamento, ma anche antieconomico (questo dissesto continuo e permanente lo prova).

Con provvedimenti tampone che vogliono

tenere a tutti i costi in piedi questo ente, non si sana un'amministrazione che è in pieno dissesto e che è stata al centro di gravi vicende giudiziarie. Quindi debbo dire che, di fronte ad un ente che presenta organicamente un *deficit* cronico, consolidato in 20 miliardi e che continuamente produce esigenze di copertura di bilancio, non è possibile pensare che non esista una previsione di scioglimento in coerenza con quanto, nel 1979, lo stesso Governo prevedeva.

L'unico atto necessario e urgente è lo scioglimento di questo ente inutile, dannoso, costoso ed inefficiente, fonte di cattiva amministrazione e intollerabile in un quadro complessivo di amministrazione locale basata sui principi democratici e sui principi della corretta amministrazione.

Per questi motivi, signor Presidente, noi voteremo contro la sussistenza dei requisiti di costituzionalità di questo decreto.

SAPORITO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SAPORITO. Signor Presidente, votiamo a favore dell'esigenza dei presupposti di necessità e di urgenza del decreto-legge, non condividendo quanto ha detto il collega Maffioletti e lo abbiamo già detto in Commissione. D'altra parte la Commissione è nel frattempo giunta all'esame dell'articolo 8 del disegno di legge che ristruttura l'ente EUR e lo democraticizza, prevedendo un consiglio di amministrazione, nel quale il comune di Roma è largamente rappresentato, in una fase transitoria, per il riequilibrio del bilancio dell'ente stesso.

Ormai siamo abituati a sentire le cose che il collega Maffioletti ha detto. Riteniamo che il provvedimento risponda a necessità urgenti (*interruzione del senatore Maffioletti*) e ribadiamo, collega Maffioletti, che quando esamineremo il disegno di legge di conversione del decreto-legge faremo in modo di definire indirizzi precisi circa l'utilizzo dei 15 miliardi che il provvedimento mette a disposizione dell'EUR, per consentire la funzionalità di impianti, di attrezzature, di servizi essenziali non solo per Roma ma per l'Italia. Cerchere-

mo di destinare questi fondi alle finalità in vista delle quali è stato presentato il disegno di legge al Parlamento da parte del Governo.

In altra sede ribatteremo alle osservazioni che il collega Maffioletti ha fatto, riconfermando vecchie posizioni del Partito comunista su questo argomento. Lo faremo nella sede adatta, in quest'Aula e in Commissione, quando affronteremo tanto il merito di questo provvedimento quanto il disegno di legge di riordino.

PASQUINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASQUINO. La Sinistra indipendente voterà contro l'esistenza dei presupposti di costituzionalità del decreto sull'EUR per le ragioni in parte già espresse dal senatore Maffioletti.

Riteniamo che, contrariamente a quanto pensa il senatore Saporito, non siamo noi a ripetere gli stessi argomenti, ma è la realtà che il Governo ci presenta in continuazione che ripete fenomeni già visti, fenomeni vecchi, ripetuti in continuazione per carenze dell'azione governativa, per carenze cioè di un intervento efficace e rapido a soluzione di problemi che vengono lasciati appositamente e — si direbbe — consapevolmente marcire e invecchiare al fine di risolverli almeno temporaneamente a colpi di decreti-legge.

Riteniamo che come non si può giustificare l'esistenza dell'urgenza, così non si può giustificare l'esistenza della necessità se non speculando, creando situazioni che danneggiano coloro che sono coinvolti in questa operazione dal carattere spiccatamente clientelare.

Riteniamo che per queste ragioni sia necessario che il Governo presenti un suo progetto di riforma dell'ente EUR e non si affidi invece a progetti di iniziativa parlamentare fermi da tempo nelle Commissioni, che non vengono fatti andare avanti con la necessaria rapidità; pensiamo che sia opportuno che il Governo si decida a sciogliere l'ente se non vuole ristrutturarlo pienamente e a restituire quello che è necessario restituire al comune di Roma, ad evitare che all'interno di una

grande città rimangono corpi estranei, amministrati con criteri che con l'amministrazione comunale della città di Roma poco hanno a che fare.

Aggiungo che sarebbe opportuno che il Governo prendesse atto che nell'ambito dell'ordinamento delle autonomie locali si va verso la gestione di aree metropolitane e che sarà davvero una anomalia vedere una grande città, come quella di Roma, governata con enti, con corpi estranei al suo interno che non rispondono alle direttive dell'amministrazione comunale.

Per queste ragioni riteniamo opportuno votare contro l'esistenza dei presupposti di costituzionalità, al fine di favorire una soluzione più rapida e più consona alle esigenze dello stesso quartiere EUR e dell'amministrazione comunale di Roma, affinché il problema sia risolto e non, per l'ennesima volta, semplicemente posticipato.

GARIBALDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARIBALDI. Desidero dire che il Gruppo socialista ritiene sussistenti i presupposti di straordinaria necessità ed urgenza in rapporto ad una situazione obiettiva di disagio e di pericolo, quali che siano le cause che l'hanno determinata, che rende precaria la situazione dell'ente e del compendio a cui l'ente stesso dovrebbe provvedere e sarebbe irresponsabile non porvi rimedio attraverso un intervento economico che consenta la pulizia, la manutenzione ordinaria e straordinaria ponendo un limite all'ulteriore degrado della situazione.

C'è un disegno di legge che vuole rimediare organicamente, sia pure in termini transitori, fino al 1988; il comune di Roma potrà entrare, secondo le previsioni di questo disegno di legge, in parte preponderante nell'amministrazione del compendio e dei beni relativi. Io credo che con questi quattro anni che si richiedono di amministrazione «transitoria» riordinata dell'ente si potrà approdare alla soluzione meno peggiore per risolvere positivamente la questione.

Per queste ragioni noi riteniamo sussistenti i presupposti di necessità e di urgenza e voteremo in questa direzione.

AMATO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* AMATO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Onorevoli senatori, intanto a nome del Governo devo respingere quanto è stato detto poc'anzi circa l'inerenza di questo decreto ad un malcostume governativo, che prima crea la necessità e poi ci sbatte sopra il decreto. Non è così e le regole istituzionali vanno rispettate sia quando hanno ad oggetto provvedimenti graditi sia quando hanno ad oggetto provvedimenti sgraditi. Io mi domando quali sarebbero state le reazioni se il provvedimento in discussione al Senato fosse stato più gradito all'opposizione di quanto non sia il disegno di legge Saporito ed altri in esame, ove il Governo avesse sovrapposto ad esso un decreto-legge di scioglimento dell'ente di cui il disegno di legge in discussione in Parlamento prevede invece la riforma. Si sarebbe detto giustamente che il Governo con intervento autoritario, disattendendo la sovranità parlamentare, mentre è in corso al Senato la discussione di un disegno di legge di riforma di un ente, con l'ascia dell'autoritarismo lo scioglie. (*Interruzione del senatore Maffioletti*). Questo è un altro argomento. Siccome qui si è toccato un tema istituzionale, rispondo al punto istituzionale. Si dice che il Governo ha creato la necessità e ora ci mette il decreto sopra. Rispondo che il Governo non ha creato la necessità: essa deriva dal fatto che è da tempo in discussione al Senato un disegno di legge e sarebbe stato ritenuto autoritario se il Governo avesse sovrapposto ad una delle decisioni possibili da parte del Parlamento un decreto-legge. Il Governo si è trovato davanti ad una discussione parlamentare in corso e ad una situazione in concreto degradata in sede EUR con i servizi non più funzionanti, con 130 operai licenziati, con cornicioni di edifici che avevano cominciato a cadere mettendo a repentaglio l'incolumità delle persone.

Il Governo certo avrebbe potuto sciogliere l'ente e comunque trovare dei soldi per risolvere tali problemi, e questo il senatore Maf-

fioletti correttamente stamani in Commissione l'ha detto, ma se il Governo avesse sciolto l'ente avrebbe sovrapposto d'autorità una decisione ad un *iter* di valutazione che è qui in corso. Il Governo aveva prospettato l'ipotesi dello scioglimento all'inizio dell'estate; si è trovato davanti un orientamento di maggioranza parlamentare favorevole ad una soluzione diversa. Di questo il Governo prende atto rispettando il Parlamento, con la volontà che si va formando in Parlamento che è volontà maggioritaria.

Ora, sulla necessità di intervenire mi pare ci siano pochi dubbi fatte queste premesse, perchè altrimenti si creerebbero dei guai con responsabilità penali e contabili a carico anche di pubblici funzionari oltre che per l'incolumità dei cittadini.

Un'ultima precisazione per il futuro. Qui è inutile che si continui a dire che si vuole riservare *nunc et semper* ad un ente che non è un ente locale il governo di una parte del territorio comunale. Questo non corrisponde a verità.

L'ente di cui si vuole la ristrutturazione dovrà, a seguito dell'approvazione — se vi sarà — del disegno di legge, essere un ente che non avrà alcuna delle funzioni di governo del territorio e che promuoverà l'utilizzazione, attraverso manifestazioni ed altro, del patrimonio edilizio di cui dispone, che metterà a disposizione questo patrimonio, che farà cose che sono esattamente uguali a quelle che analoga istituzione prevista, se non vado errato, a Firenze (non ricordo bene se per la città o per un territorio più ampio) fa in pacifica convivenza e senza alcuna sovrapposizione di funzioni con l'ente locale.

MAFFIOLETTI. Ma l'urbanistica è competenza del comune di Roma.

PAVAN, *relatore*. Ma non vi è nulla di urbanistico.

AMATO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Senatore Maffioletti, non vi è nulla che attiene all'urbanistica nel nuovo provvedimento. (*Interruzione del senatore Maffioletti*). L'argomento

mi pare un po' debole e non merita in questa sede di essere preso in considerazione.

Volevo soltanto sottolineare che, al di là delle ragioni dell'urgenza, con questo atto e con quelli successivi, si provvede alla sopravvivenza di un ente che, in quanto ristrutturato, potrà convivere con l'ente locale e lo dovrà fare senza esercitare alcuna delle sue attribuzioni. Quindi, questo è un argomento che è estraneo alla discussione futura.

PRESIDENTE, Metto ai voti le conclusioni della 1ª Commissione permanente in ordine alla sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, per il disegno di legge n. 1011.

Sono approvate.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

«Estensione dei benefici di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 26, ai dipendenti statali il cui coniuge presti servizio all'estero per conto di soggetti non statali» (738), d'iniziativa del senatore Saporito

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Estensione dei benefici di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 26, ai dipendenti statali il cui coniuge presti servizio all'estero per conto di soggetti non statali», d'iniziativa del senatore Saporito.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al relatore.

MURMURA, *relatore*. Signor Presidente, mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro per la funzione pubblica.

GASPARI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*. Signor Presidente, il Governo è favorevole all'approvazione del disegno di legge presentato dal senatore Saporito nel testo proposto dalla Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico nel testo proposto dalla Commissione:

Articolo unico.

Il dipendente statale, il cui coniuge presti servizio all'estero per conto di soggetti non statali, può chiedere il collocamento in aspettativa a norma della legge 11 febbraio 1980, n. 26.

Passiamo alla votazione finale.

TARAMELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARAMELLI. Signor Presidente, consideriamo questo un provvedimento opportuno in relazione al fatto che la presenza dei lavoratori italiani è sempre più estesa nell'arena internazionale. Il contributo che il lavoro italiano offre ai paesi in via di sviluppo e anche ad altri paesi, portando all'estero le nostre tecnologie, i nostri contributi, crea le condizioni per l'estensione di questa nostra presenza evitando maggiori problemi alle famiglie italiane. Il disegno di legge al nostro esame tende a ridurre per il personale statale, perchè il provvedimento si riferisce solo al personale statale, una situazione di disagio in quanto dà la possibilità alle famiglie di essere unite all'estero.

Se il provvedimento avesse assunto una dimensione diversa, avrebbe potuto creare problemi in alcuni comparti della pubblica amministrazione. Abbiamo ritenuto opportuno esprimere un parere positivo, che ribadiremo anche in questa sede, perchè pensiamo che la norma sia temperata dalla concessione delle aspettative in quanto compatibili con le esigenze della pubblica amministrazione. Ciò non crea quindi problemi al funzionamento dei diversi servizi, perchè queste aspettative possono essere revocate qualora creassero difficoltà. In questo modo abbiamo la possibilità di non creare difficoltà alle famiglie e, nello stesso tempo, di tutelare la pubblica

amministrazione nella concessione, o eventualmente nella revoca, di tali aspettative.

Riteniamo pertanto di poter esprimere un voto favorevole al disegno di legge che consente a questa categoria una diminuzione dei disagi, anche se resta aperto il problema per quanto riguarda il settore privato dove il fenomeno è sicuramente molto più ampio ma anche più complesso. Tuttavia, trattandosi solo del settore statale, ritengo che il provvedimento sia opportuno e che sia giusto il voto favorevole che esprimeremo.

SAPORITO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SAPORITO. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, il voto del Gruppo della Democrazia cristiana sarà favorevole. Ringrazio anzitutto il relatore, il Governo e i colleghi di tutti i Gruppi politici che si sono resi conto della necessità di affrontare questi problemi. Il provvedimento è parziale, ma si tratta di soddisfare attese molto sentite le quali hanno indotto il legislatore a prendere posizione su questo argomento.

Come ricordava il senatore Taramelli, ci sono ormai moltissimi italiani che lavorano all'estero al seguito di imprese pubbliche, parapubbliche e private. La posizione di questa categoria non era presa in considerazione dalla legge 11 febbraio 1980, n. 26. Con questo provvedimento si dà una risposta in questa direzione.

Speriamo che l'altro ramo del Parlamento approvi rapidamente il disegno di legge, in modo da dare serenità e tranquillità a molte famiglie i cui componenti altrimenti si vedrebbero costretti a separarsi, data la legislazione esietente.

Con queste considerazioni e con questo ringraziamento, confermo il voto favorevole del Gruppo della Democrazia cristiana.

GASPARI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*. Dichiaro, signor Presidente, signori colleghi, che il Governo è favorevole alla iniziativa legislativa del senatore Saporito per le ragioni che sono state chiaramente espresse prima dal senatore Taramelli e poi dal senatore Saporito.

Si tratta di un proposta che già era stata approvata nella precedente legislatura con unanimità di voti e che non aveva esaurito il suo *iter* unicamente per l'intervenuto scioglimento anticipato del Parlamento. Tale proposta risponde a criteri sociali e umani che, ripeto, egregiamente sono stati esposti dai colleghi che mi hanno preceduto e che trovano piena rispondenza nell'azione del Governo che si augura che la proposta possa seguire un sollecito e rapido corso, di modo che questo problema sociale, effettivamente esistente, e conseguente alla disparità alla quale si vuole porre rimedio, possa essere risolto rapidamente.

Quindi chiedo al Senato di voler esprimere voto favorevole al disegno di legge nel testo proposto dalla Commissione affari costituzionali.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

È approvato.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

«Norme di attuazione della Convenzione per la prevenzione e la repressione dei reati contro le persone internazionalmente protette, compresi gli agenti diplomatici, adottata a New York il 14 dicembre 1973» (235) (Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Norme di attuazione della Convenzione per la prevenzione e la repressione dei reati contro le persone internazionalmente protette, compresi gli agenti diplomatici, adottata a New York il 14 dicembre 1973», per il quale è stata approvata dall'Assemblea, nella seduta

del 14 dicembre 1983, la procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento.

Ha facoltà di parlare il relatore.

DI LEMBO, *f.f. relatore*. Signor Presidente, mi rimetto alla relazione scritta del senatore Lapenta. Aggiungo soltanto che il problema si pose già nella scorsa legislatura, tanto che il Governo presentò un disegno di legge diretto ad introdurre nel nostro diritto positivo le norme di attuazione della Convenzione adottata a New York il 14 dicembre 1973, per la prevenzione e la repressione dei reati contro le persone internazionalmente protette, compresi gli agenti diplomatici.

Il disegno di legge, giova ricordarlo, fu approvato all'unanimità da questa Assemblea, con alcune piccole modifiche, il 19 maggio 1982.

Vorrei concludere dicendo che il testo che la Commissione giustizia propone all'approvazione di questa Assemblea è stato licenziato all'unanimità.

Per quanto riguarda l'emendamento che viene presentato dal Governo, credo che debba essere accolto perchè si tratta solo di una correzione conseguente ad una omissione esistente nel testo. Difatti, se si legge il resoconto della Commissione giustizia, appare evidente che il testo approvato è quello che stasera ci ripropone il Governo anche se nell'emendamento vi è una leggera imperfezione di trascrizione. È detto nel resoconto che «risulta del pari approvato un ulteriore emendamento presentato dal Governo volto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 2 così introdotto», articolo aggiuntivo che — integrato dall'emendamento governativo — prevede che l'autorità giudiziaria trasmetta senza ritardo le informazioni necessarie al Ministero di grazia e giustizia per l'attuazione di quanto previsto dalla Convenzione di New York nell'articolo 5 e 6, paragrafi 1 e 11. Siccome non esiste il paragrafo 11 nell'articolo 6 della Convenzione, nè nell'articolo 5, è evidente che quel paragrafo 11 non è un paragrafo bensì un articolo. E si tratta di un articolo della Convenzione che impone l'obbligo agli Stati di comunicare al Segretario generale dell'ONU l'esito dei pro-

cedimenti iniziati relativi ai reati di cui alla Convenzione. Quindi l'emendamento è in linea sia con l'articolo 5 che con l'articolo 6, primo comma, che con l'articolo 11.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro di grazia e giustizia.

* **MARTINAZZOLI**, *ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, onorevoli senatori, credo di non dover aggiungere altro rispetto a quanto detto dal relatore. In effetti si tratta di un disegno di legge che ha avuto un itinerario anche abbastanza faticoso. Ricordo di essere stato relatore di questo disegno di legge, nella scorsa legislatura, che venne tra l'altro affidato all'esame della Commissione esteri, se non vado errato, o quanto meno ad una sede congiunta di questa Commissione con la Commissione giustizia.

Quindi arriviamo un poco tardivamente all'applicazione operativa di una Convenzione internazionale da tempo ratificata, che aveva bisogno però, per essere incarnata nel nostro ordinamento, di queste norme di correzione dello stesso ordinamento interno. Vorrei soltanto, signor Presidente, chiarire che l'esigenza dell'emendamento che il Governo presenta è data dalla circostanza che nell'articolo 3, nel testo arrivato in Aula, non si fa più menzione dell'articolo 11. Quindi l'emendamento del Governo — anche alla luce di quanto osservato dal relatore — sarebbe così formulato: «Sostituire le parole: "articoli 5 e 6" con le altre: "articoli 5, 6, paragrafo 1, e articolo 11"».

Questo è l'emendamento del Governo sul quale si chiede il consenso dell'Aula.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli nel testo proposto dalla Commissione:

Art. 1.

Salvo quanto disposto nel capo IV del titolo I del libro II del codice penale, le pene previste per i reati consumati o tentati di omicidio volontario, lesioni volontarie, minaccia, percosse, violenza privata, sequestro di persona, sequestro di persona a scopo di

estorsione, sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, rapina, estorsione, in danno di persona che gode della speciale protezione prevista nell'articolo 1 della Convenzione per la prevenzione e la repressione dei reati contro le persone internazionalmente protette, compresi gli agenti diplomatici, adottata a New York il 14 dicembre 1973, sono aumentate da un terzo alla metà, quando tali reati sono determinati, anche indirettamente, dalle funzioni esercitate dalla persona offesa.

Le pene previste per i reati consumati e tentati di violazione di domicilio e danneggiamento, commessi contro uffici e domicili privati appartenenti alle persone indicate nel comma precedente o contro i mezzi di trasporto impiegati dalle suddette persone, sono aumentate da un terzo alla metà, quando tali reati sono determinati, anche indirettamente, dalle funzioni esercitate dalla persona offesa.

È approvato.

Art. 2.

È punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro di grazia e giustizia:

a) il cittadino che commette all'estero uno dei reati indicati nell'articolo 1;

b) lo straniero che commette all'estero uno dei reati indicati nell'articolo 1 in danno di persona che gode della speciale protezione prevista dall'articolo 1 della Convenzione per la prevenzione e la repressione dei reati contro le persone internazionalmente protette, compresi gli agenti diplomatici, a causa delle funzioni che essa esercita per conto dello Stato italiano;

c) lo straniero che commette all'estero uno dei reati indicati nell'articolo 1, quando si trovi nel territorio dello Stato e non sia disposta l'estradizione.

È approvato.

Art. 3.

L'autorità giudiziaria trasmette senza ritardo al Ministero di grazia e giustizia le informazioni necessarie per provvedere alle

comunicazioni previste negli articoli 5 e 6, della citata Convenzione per la prevenzione e la repressione dei reati contro le persone internazionalmente protette, compresi gli agenti diplomatici.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento, sul quale il relatore si è già pronunciato favorevolmente:

All'articolo 3, sostituire le parole: «articoli 5 e 6» con le altre: «articolo 5, articolo 6 paragrafo 1, e articolo 11».

3.1 IL GOVERNO

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4:

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno dell'entrata in vigore, per l'Italia, della Convenzione per la prevenzione e la repressione dei reati contro le persone internazionalmente protette, ivi compresi gli agenti diplomatici, adottata a New York il 14 dicembre 1973.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

BATTELLO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTELLO. Vorrei dire poche parole per illustrare il voto favorevole che il nostro Gruppo dà a questo disegno di legge il quale — è stato già ricordato — trae origine dalla firma che la Repubblica italiana ha posto alla Convenzione multilaterale del 14 dicembre 1973 adottata a New York, in relazione

alla quale c'è stata la legge di autorizzazione alla ratifica, contenente l'ordine di esecuzione, dell'8 luglio 1977, n. 485, a distanza di quasi quattro anni.

In relazione a questa legge di autorizzazione alla ratifica c'è stata — è stato già ricordato, ma è opportuno farlo di nuovo per una brevissima riflessione — nella scorsa legislatura, in questo ramo del Parlamento, la presentazione del disegno di legge n. 808, relatore l'attuale Ministro di grazia e giustizia. Tale disegno di legge venne assegnato alle competenti Commissioni il 30 gennaio 1981, per essere discusso in Aula il 19 maggio 1982, cioè circa un anno e mezzo dopo. Qui la storia del disegno di legge n. 808 si ferma.

Nell'attuale legislatura viene riproposto il disegno di legge decaduto, che assume il numero 235 e questa volta i tempi tecnici sono relativamente più contenuti, posto che l'assegnazione è del 3 dicembre 1983 e che la discussione avviene oggi, 14 novembre 1984, quindi a poco meno di un anno di distanza.

Se i due disegni di legge presentati nell'VIII e IX legislatura si equivalevano, erano cioè sovrapponibili, non così si può dire per quanto riguarda il disegno di legge originariamente proposto alla Commissione e il disegno di legge licenziato dalla Commissione stessa. Infatti in Commissione è intervenuta un'opportuna — secondo il nostro Gruppo — opera di semplificazione per quanto riguarda la formulazione e la scrittura. Gli originari undici articoli sono diventati tre. È una opportuna riformulazione, posto che — date le ovvie e ben note relazioni che esistono tra ordinamento internazionale ed ordinamento interno — l'attuale strumento normativo può ben fare riferimento all'adattamento, operato nell'ordinamento interno, del contenuto della Convenzione che individuava le persone internazionalmente protette ivi compresi gli agenti diplomatici, di talchè una riformulazione di questa individuazione, da operare nello strumento normativo in discussione, sarebbe potuta apparire, ed in effetti è opportunamente apparsa, e sovrabbondante e superflua.

Il disegno di legge — e svolgo quindi una brevissima riflessione avviandomi a concludere — si struttura in due parti. La prima

parte fa riferimento alle persone internazionalmente protette, con un catalogo di reati in relazione ai quali vi è stata una brevissima discussione in Commissione se includervi o meno la rapina, l'estorsione o la minaccia. Opportunamente si è seguito, sia pure modificandolo, l'orientamento dell'VIII legislatura — e dico modificandolo perchè vi è stata una modifica all'originario articolo 3 — operando non già nel senso della creazione di nuovi reati, ma nel senso dell'aggravamento di reati già esistenti nel nostro ordinamento penale, che notoriamente, ben si sa, prevede, al capo IV del titolo I del libro II del codice penale, il sanzionamento di comportamenti penalmente rilevanti, in danno, però, soltanto di capi di Stato esteri.

In questo senso, l'attuale previsione normativa, opportunamente ed in adesione ai vincoli internazionali della Convenzione di New York, include nell'area di protezione, non più soltanto i capi di Stato esteri, ma anche le persone internazionalmente protette, ivi compresi gli agenti diplomatici.

Si prevede opportunamente, come ripeto, non già la creazione di nuovi reati, ma l'aggravamento delle sanzioni.

Nella seconda parte si introducono norme di giurisdizione ed è fatta salva — anche qui molto opportunamente ricordo l'illuminato parere dell'estensore, il defunto senatore Sandulli, per la 1ª Commissione nella presente legislatura — la clausola costituzionale di salvezza dell'articolo 10 della Costituzione, che fa divieto di estradare per motivi politici.

Impostata in questi termini la struttura di questo strumento normativo, che cosa c'è da dire? C'è da dire che il provvedimento è opportuno ed approvabile in sé. Tuttavia, i suoi ritmi lenti contraddicono, purtroppo, l'urgenza — conclamata fin dal 1981 — dell'introduzione nell'ordinamento di queste norme.

Oggi possiamo dire che, fortunatamente, le situazioni di dilagante — in questi termini si esprimeva la relazione del 1981, reiterata nel 1983 — attività terroristica contro persone internazionalmente protette, contro agenti diplomatici o contro sedi diplomatiche sono venute calando. Permangono, peraltro, situa-

zioni di instabilità internazionale, di tensione nei rapporti internazionali e attività di destabilizzazione che devono metterci in guardia nell'approntare e nel gestire strumenti di questo genere.

Rimane soltanto da chiederci se sia opportuno muoversi in questa direzione con altri strumenti di prevenzione e di politica generale, piuttosto che con lo strumento molto ovvio, ma purtroppo non altrettanto efficace, del mero aggravamento delle sanzioni penali.

In questi termini il nostro Gruppo reitera in Aula la dichiarazione di voto favorevole che ha già espresso in Commissione e raccomanda e confida — come è ormai evidente — che quanto prima il disegno di legge sia trasmesso all'altro ramo del Parlamento per divenire poi operante entro il 1984 o, quanto meno, nei primi mesi del 1985.

FILETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILETTI. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi senatori, nella decorsa legislatura, a conclusione di un intervento sulla materia formante oggetto del disegno di legge stasera in votazione, pur temendo che il rilievo potesse qualificarsi *in cauda venenum*, evidenziai che, per disciplinare legislativamente l'attuazione della Convenzione per la prevenzione e la repressione dei reati contro le persone internazionalmente protette, adottata a New York il 14 dicembre 1973, era decorso moltissimo tempo.

Si era arrivati alla data del 19 maggio 1982 ed erano passati oltre otto anni perchè uno solo dei due rami del Parlamento, il Senato, fosse pervenuto alla approvazione di alcune norme attuative.

Mi domandavo: quali le ragioni di tanto ritardo? E dopo aver dedotto che la risposta era *in re ipsa*, non nascondevo che *est modus in rebus* anche se, in tema di rapporti internazionali, è prassi procedere con cautela, con prudenza e senza troppa fretta.

Finivo, con un interrogativo: quanto tempo sarà necessario per la definitiva approvazione da parte della Camera dei deputati? L'in-

terrogativo permane tuttora, atteso che, a distanza di quasi due anni, constatata la mancata approvazione da parte dell'altro ramo del Parlamento per l'avvenuto infarto della scorsa legislatura, torna davanti a questa Assemblea, con la cosiddetta procedura abbreviata ex articolo 81 del Regolamento e in prima lettura, il disegno di legge già approvato nel 1982 e ripresentato nella corrente legislatura da oltre un anno e precisamente in data 17 ottobre 1983.

La nuova edizione, così come licenziata dalla Commissione giustizia, a seguito di emendamenti presentati dal Governo appare in una veste nuova: da una parte sintetica, alleggerita e snella per soppressione di numerosi articoli e, dall'altra parte, meglio confezionata o conformata, sostanzialmente, nella indicazione dei reati consumati o tentati in danno delle persone internazionalmente protette e, formalmente, nella opportuna eliminazione della specifica elencazione, che sarebbe stata ripetitiva, delle persone da intendersi internazionalmente protette.

La *ratio* del disegno di legge non è minimamente mutata rispetto alle norme approvate nell'VIII legislatura. Si tratta di attuare una Convenzione adottata dagli Stati membri dell'ONU per una maggiore tutela delle persone internazionalmente protette, nella duplice esigenza del mantenimento della pace internazionale e della promozione di relazioni amichevoli e della cooperazione tra gli Stati.

I reati commessi contro gli agenti diplomatici e le altre persone che godono di protezione internazionale, infatti, non solo attentano alla incolumità e alla sicurezza delle persone, nonchè alla tutela dei loro beni, ma possono creare — e spesso creano — minaccia al mantenimento delle normali relazioni che sono necessarie ai fini della cooperazione tra gli Stati e costituiscono motivo di grave inquietudine per la comunità internazionale.

È vero che generalmente non sembra idonea, al fine, la politica legislativa tesa a scoraggiare la commissione di reati attraverso un aumento delle pene, ma non si vede diverso strumento legislativo che sia più conferente nell'intento di prevenire e reprimere reati contro persone che godono di una speciale protezione di carattere internazionale.

Così, il disegno di legge al nostro esame opportunamente ritiene di proteggere meglio dette persone elevando da un terzo alla metà le pene previste per determinati reati consumati o tentati, quando questi siano determinati anche indirettamente dalle funzioni esercitate dalla persona offesa.

Altrettanto fondata ed opportuna appare la specifica elencazione di detti reati che peraltro è pienamente correlata alle previsioni e alle prescrizioni della Convenzione. Sono essi numerosi reati di particolare gravità e di peculiare rilevanza, quali l'omicidio volontario, le lesioni volontarie, la minaccia, le percosse, la violenza privata, il sequestro di persona compreso quello a scopo di estorsione e quello a scopo di terrorismo o di eversione, la rapina, l'estorsione, commessi in danno di persone che godono della speciale protezione prevista nell'articolo 1 della Convenzione *de qua*, e infine la violazione di domicilio e il danneggiamento commessi contro uffici e domicili privati appartenenti a dette persone e contro i mezzi di trasporto impiegati dalle persone stesse.

Parimenti ci sembra condivisibile la normativa di cui all'articolo 2 del testo licenziato dalla Commissione giustizia, che prevede, a richiesta del Ministro di grazia e giustizia, la punizione secondo la legge italiana del cittadino che commetta all'estero uno dei reati dianzi indicati e dello straniero che commetta all'estero uno dei predetti reati in danno di persona internazionalmente protetta a causa delle funzioni che questa esercita per conto dello Stato italiano oppure lo commetta quando si trovi nel territorio dello Stato e non sia disposta l'estradizione.

Queste sono, in sintesi, le norme che siamo chiamati ad approvare. La mia parte politica in ordine ad esse conferma il voto favorevole espresso nella scorsa legislatura, nella speranza che esse non rimangano in frigorifero per molto tempo ancora e completino al più presto l'*iter* legislativo: *quod est in votis*. (Applausi dall'estrema destra).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa al rilascio di un certificato matrimoniale e della Convenzione sulla legge applicabile ai cognomi e ai nomi, adottate a Monaco il 5 settembre 1980» (767) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa al rilascio di un certificato matrimoniale e della Convenzione sulla legge applicabile ai cognomi e ai nomi, adottate a Monaco il 5 settembre 1980», già approvato dalla Camera dei deputati.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al relatore.

TAVIANI, *f.f. relatore*. Sostituisco il relatore Bernassola, assente per giustificati motivi, e mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

CORTI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo ringrazia la Commissione ed il relatore e raccomanda l'approvazione del disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali, adottati a Monaco dalla Commissione internazionale dello stato civile il 5 settembre 1980:

- a) convenzione relativa al rilascio di un certificato di capacità matrimoniale;
- b) convenzione sulla legge applicabile ai cognomi e nomi.

È approvato.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità, rispettivamente, agli articoli 12 e 8 degli atti stessi.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione delle convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) numeri 148, 149, 150, 151 e 152 adottate nel corso della 63^a, della 64^a e della 65^a sessione della Conferenza generale» (770) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione delle convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) numeri 148, 149, 150, 151 e 152 adottate nel corso della 63^a, della 64^a e della 65^a sessione della Conferenza generale», già approvato dalla Camera dei deputati.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al relatore.

ORLANDO, *relatore*. Non ho nulla da aggiungere alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

CORTI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Raccomando l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare le seguenti convenzioni adottate a Ginevra dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL):

convenzione n. 148 relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi professionali dovuti all'inquinamento dell'aria, al rumore ed alle vibrazioni sui luoghi di lavoro, adottata il 20 giugno 1977 nel corso della 63ª sessione;

convenzione n. 149 relativa all'impiego e alle condizioni del lavoro e di vita del personale infermieristico, adottata il 21 giugno 1977 nel corso della 63ª sessione;

convenzione n. 150 relativa all'amministrazione del lavoro: ruolo, funzioni e organizzazione, adottata il 26 giugno 1978 nel corso della 64ª sessione;

convenzione n. 151 relativa alla protezione del diritto di organizzazione e alle procedure per la determinazione delle condizioni di impiego nella funzione pubblica, adottata il 27 giugno 1978 nel corso della 64ª sessione;

convenzione n. 152 relativa alla sicurezza e all'igiene del lavoro nelle operazioni portuali, adottata il 25 giugno 1979 nel corso della 65ª sessione.

È approvato.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alle convenzioni di cui all'articolo precedente a de-

correre dalla loro entrata in vigore in conformità, rispettivamente, agli articoli 18, 10, 12, 11 e 45 delle convenzioni stesse.

È approvato.

Art. 3.

Il Governo della Repubblica è autorizzato ad emanare su proposta del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro degli affari esteri, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il Ministro della sanità, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, per stabilire le norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro applicabili alle operazioni di carico, scarico, trasbordo e movimento in genere di merci nell'ambito portuale per assicurare l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione OIL n. 152, in conformità dei criteri direttivi contenuti nella convenzione stessa.

Il Governo è altresì delegato ad emanare, entro lo stesso termine, con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, le norme necessarie per il coordinamento delle attività di vigilanza delle amministrazioni interessate in materia di prevenzione e di tutela della salute dei lavoratori addetti alle operazioni di cui al precedente comma, al fine di realizzare l'unitarietà e organicità degli interventi.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Presidenza del presidente COSSIGA

Approvazione del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali, con allegato, adottata a Madrid il 21 maggio 1980» (772) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali, con allegato, adottata a Madrid il 21 maggio 1980», già approvato dalla Camera dei deputati.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al relatore.

MARTINI, *relatore*. Signor Presidente, mi rimetto alla relazione scritta, cercando però di far notare l'importanza di questa ratifica che consente la possibilità di rapporti bilaterali tra enti che non sono soltanto gli Stati, ma anche gli enti territoriali su determinati temi che riguardano il trasferimento e il transito delle persone e la soluzione dei problemi che sono legati ai trasporti, al disinquinamento dell'aria e dell'acqua, alla salute, eccetera, favorendo la vita delle nostre popolazioni di confine.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

CORTI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Ringrazio il relatore e la Commissione e raccomando l'approvazione del disegno di legge in discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività e autorità territoriali, con allegato, adottata a Madrid il 21 maggio 1980.

È approvato.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 9, paragrafi 2 e 3, della convenzione stessa.

È approvato.

Art. 3.

La conclusione degli accordi e delle intese tra gli enti elencati al successivo articolo 4 è subordinata alla previa stipulazione da parte dello Stato di accordi bilaterali con gli Stati confinanti, contenenti l'indicazione delle materie che possono formare oggetto degli stessi accordi ed intese, secondo quanto previsto dall'articolo 3, paragrafo 2, della convenzione.

In nessun caso possono essere stipulati accordi che rechino pregiudizio agli interessi

politici ed economici nazionali, della difesa e dell'ordine e della sicurezza pubblica.

È approvato.

Art. 4.

Gli enti che possono stipulare gli accordi e le intese previsti dalla convenzione sono, conformemente alle dichiarazioni rese dal Governo all'atto della firma della convenzione medesima, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, i consorzi comunali e provinciali di servizi e d'opere.

La profondità della fascia, entro la quale devono essere situati gli enti territoriali italiani abilitati a stipulare i suddetti accordi ed intese e che non siano direttamente confinanti con gli Stati esteri, è di 25 chilometri dalla frontiera.

Qualora il confine tra l'Italia e lo Stato estero con il quale vengono stipulati gli accordi bilaterali passi attraverso un mare territoriale, la suddetta fascia è calcolata a partire dalla linea mediana dello stesso mare territoriale.

È approvato.

Art. 5.

Gli accordi da stipularsi dalle regioni e dagli altri enti sopraindicati devono essere adottati previa intesa col Governo che può all'uopo delegare, per determinate categorie di enti, organi periferici dello Stato.

È approvato.

Art. 6.

Gli atti delle regioni e degli altri enti, che approvano gli accordi e le intese, sono soggetti ai controlli previsti dal vigente ordinamento.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

«**Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sugli effetti internazionali della decadenza dal diritto di condurre veicoli a motore, adottata a Bruxelles il 3 giugno 1976**» (774) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sugli effetti internazionali della decadenza dal diritto di condurre veicoli a motore, adottata a Bruxelles il 3 giugno 1976», già approvato dalla Camera dei deputati.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al relatore.

SPITELLA, *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

CORTI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Ringrazio il relatore e raccomando l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione europea sugli effetti internazionali della decadenza dal diritto di condurre veicoli a motore, adottata a Bruxelles il 3 giugno 1976.

È approvato.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 11 della convenzione stessa.

È approvato.

Art. 3.

Le comunicazioni previste nell'articolo 2 della convenzione sono trasmesse e ricevute dal Ministero dei trasporti.

I provvedimenti stranieri comunicati ai sensi del predetto articolo 2 sono annotati nello schedario dei titolari di patenti di guida, di cui all'articolo 92 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

È approvato.

Art. 4.

Agli effetti delle disposizioni di cui ai commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 91 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, si tiene conto anche delle violazioni che hanno determinato i provvedimenti stranieri annotati ai sensi del precedente articolo 3.

Agli effetti delle disposizioni di cui ai commi sesto, settimo e ottavo dell'articolo 91 del predetto testo unico si tiene conto anche delle violazioni che hanno determinato i provvedimenti stranieri annotati ai sensi del precedente articolo 3, sempre che per gli stessi fatti sia instaurato procedimento penale in Italia.

Nei casi di riconoscimento, ai sensi dell'articolo 12 del codice penale, di sentenza penale straniera pronunciata per uno dei delitti indicati nel sesto comma dell'articolo 91 del predetto testo unico, la corte di appello che pronuncia la sentenza di riconoscimento, nel dichiarare gli effetti di questo, determina la durata della sospensione della patente o ne ordina la revoca ai sensi del settimo comma dell'articolo suddetto.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione dell'accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Finlandia, con annesso, firmato a Helsinki il 16 novembre 1981» (777) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dell'accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Finlandia, con annesso, firmato a Helsinki il 16 novembre 1981», già approvato dalla Camera dei deputati.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, dò la parola al relatore.

VELLA, *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

CORTI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Ringrazio il relatore e raccomandando l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra Italia e Finlandia sui servizi aerei, con annesso, firmato a Helsinki il 16 novembre 1981.

È approvato.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 17 dell'accordo stesso.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione dell'accordo di cooperazione marittima tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Costa d'Avorio, firmato ad Abidjan il 25 ottobre 1979» (778) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dell'accordo di cooperazione marittima tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Costa d'Avorio, firmato ad Abidjan il 25 ottobre 1979», già approvato dalla Camera dei deputati.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al relatore.

ORLANDO, *relatore*. Signor Presidente, non ho nulla da aggiungere alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

CORTI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo ringrazia il relatore e la Commissione e raccomanda l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo di cooperazione marittima tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Costa d'Avorio, firmato ad Abidjan il 25 ottobre 1979.

È approvato.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere

dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 19 dell'accordo stesso.

È approvato.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Per lo svolgimento di interpellanze e di una interrogazione

VECCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VECCHI. Signor Presidente, a norma di Regolamento mi permetto di sollecitare la risposta all'interrogazione recante il numero 3-00541 sulla nomina dei presidenti delle camere di commercio dell'Emilia-Romagna presentata dal sottoscritto e da altri senatori, stante il profondo malcontento che si è determinato in rapporto al fatto che sono state disattese le intese raggiunte tra il presidente della regione ed il ministro dell'industria Altissimo per una soluzione contestuale di queste presidenze.

PRESIDENTE. Senatore Vecchi, la Presidenza si farà carico di sollecitare il Governo per la risposta a questa interrogazione.

MARGHERI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MARGHERI. Signor Presidente, ci sono tre fatti che riguardano la politica industriale del nostro paese particolarmente importanti e al centro di polemiche e scontri molto notevoli.

Il primo fatto riguarda la costruzione, per conto dell'ENI e della Montedison, di piattaforme per l'estrazione di petrolio, cioè la questione delle piattaforme *off shore*, su cui si sta svolgendo, anche all'interno del Governo, una polemica di notevole portata. Tutta la stampa è piena di dichiarazioni ed interviste in proposito.

Noi vorremmo ricordare che abbiamo presentato un'interpellanza recante il numero 2-00180, ormai, mi pare, da alcune decine di giorni, ma il Governo non ha ancora dato alcun cenno di risposta e chiediamo che venga sollecitato in tal senso.

Il secondo fatto riguarda il licenziamento di 547 lavoratori — un licenziamento collettivo, quindi, un fatto di gravità notevole — alla Magneti Marelli di Crescenzago e Sesto San Giovanni. Anche in questo caso esiste un'interpellanza, precisamente, l'interpellanza n. 2-00210, di cui vogliamo sollecitare la risposta da parte del Governo.

Il terzo fatto di cui parla la stampa in questi giorni e su cui il Governo non si è pronunciato è il processo di internazionalizzazione che si è aperto con l'accordo tra la Montedison e la Hercules e la costituzione dell'Erbamont. Ciò potrebbe condizionare lo sviluppo di tutta la nostra industria farmaceutica e anche su questo vi è un'interpellanza, precisamente, l'interpellanza n. 2-00222, per la quale sollecitiamo la risposta del Governo.

Signor Presidente, la prego pertanto di farsi portatore di questa esigenza presso il Governo.

PRESIDENTE. Senatore Margheri, la Presidenza si farà carico di sollecitare il Governo per la risposta alle interpellanze alle quali ella ha fatto riferimento.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Signori senatori, ricordo che ieri pomeriggio la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha inserito nel calendario dei lavori, per la seduta di domani, giovedì 15 novembre 1984, il disegno di legge n. 214, recante norme per il recepimento

della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici.

Il provvedimento, già licenziato dalla 9ª Commissione permanente il 17 maggio 1984, fu rinviato alla stessa Commissione per un riesame nella seduta del 24 luglio, riesame che si è concluso il 25 ottobre con l'approvazione di un nuovo testo, da proporre all'Assemblea con una nuova relazione.

Risulta peraltro che — avendo il relatore licenziato il testo e consegnata la relazione scritta oggi pomeriggio — detto testo e detta relazione non potranno essere stampati e distribuiti prima di domani, e cioè ben oltre il termine di due giorni stabilito dall'articolo 44, ultimo comma, del Regolamento.

Poichè sono state anticipate alla Presidenza numerose eccezioni a questo riguardo, del tutto fondate, la ricordata norma dell'articolo 44, ultimo comma, del Regolamento, non può non trovare rigorosa applicazione.

Pertanto, poichè il disegno di legge non può essere iscritto all'ordine del giorno della seduta di domani, avvalendomi dei poteri conferitimi dal Regolamento, dispongo la sconvocazione di tale seduta; il disegno di legge n. 214 sarà quindi preso nuovamente in considerazione dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari per il suo reinserimento nel calendario dei lavori.

Resta comunque ferma la convocazione della seduta antimeridiana di venerdì 16, alle ore 10, per la discussione dei disegni di legge nn. 52, 216, 398 e 756, concernenti il nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore.

Interpellanze, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

SCLAVI, segretario:

PETRILLI, TAVIANI, MANCINO, CHIAROMONTE, FABBRI, SCHIETROMA, FERRARA SALUTE, OSSICINI, MALAGODI, BRUGGER. — *Al Presidente del Consiglio*

dei ministri. — Con riferimento al progetto di Trattato che istituisce l'Unione europea e richiamando il contenuto della mozione approvata in data 10 maggio 1984 con la quale il Senato impegnava il Governo « ad approvare in tempi brevi il progetto di Trattato, a sottoporlo alla ratifica del Parlamento e ad assumere idonee iniziative dirette ad ottenere l'approvazione da parte degli altri Paesi della Comunità », contenuto ribadito in occasione dell'approvazione di un ordine del giorno il 18 luglio 1984, si chiede di sapere:

1) quali iniziative il Governo si proponga di prendere al prossimo vertice di Dublino sulle prime conclusioni del comitato Doodge e come intenda — anche di fronte alle aperture ed alle disponibilità dimostrate dal Presidente Mitterrand e dal Cancelliere Kohl — esprimere concretamente la sua volontà di rendere operante il Trattato che istituisce l'Unione europea;

2) come il Governo intenda — anche in occasione del prossimo semestre di presidenza italiana della Comunità — verificare quali Paesi siano disponibili a procedere rapidamente all'approvazione del Trattato stesso.

(2 - 00231)

CHIAROMONTE, SALVATO, TEDESCO TATO', NESPOLO, RICCI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Premesso e considerato:

che nella regione Campania ogni anno più di 2.000 minori transitano nei carceri minorili;

che questa massiccia presenza è espressione di gravi difficoltà nella vita dei giovani di quest'area, collegata ad una complessiva situazione di emarginazione economica, sociale e culturale che rende più vulnerabili e più indifesi questi minori, e al tempo stesso è espressione di denegati diritti;

che la gravità della offensiva camorristica, della diffusione della droga, di forme di violenza sui minori rende ancora più drammatico e più difficile affrontare la problematica minorile in quest'area;

che le tradizionali misure di prevenzione e repressione risultano inadeguate e insufficienti ad affrontare questa problematica;

che gli stessi operatori e le forze sociali e culturali hanno più volte sottolineato la esigenza di produrre fatti nuovi e concreti per un reale reinserimento sociale che parta da una diversa risposta istituzionale;

che i giovani di Napoli e della Campania hanno più volte sottolineato questa esigenza con le loro iniziative e con la loro presenza nella battaglia contro la camorra e ogni forma di violenza;

che i minori ristretti nel carcere del « Filangieri » e in quello di Nisida hanno determinato un confronto su questa tematica attraverso la voce autorevolissima di Eduardo De Filippo, che negli ultimi anni della sua vita ha giustamente e con efficacia insistito sull'idea che altri antidoti devono essere cercati per rendere davvero residuale l'internamento in prigioni e riformatori;

ribadita la necessità e l'urgenza di una revisione globale delle norme sulla giustizia minorile;

ribadita la necessità, altresì, di adeguate misure di sostegno alle interessanti iniziative in corso nelle strutture del « Filangieri » e di Nisida,

si chiede di sapere se si intende, d'intesa con la Regione Campania e con gli Enti locali interessati, promuovere una iniziativa straordinaria per concretizzare in tempi rapidi la proposta avanzata da Eduardo De Filippo per la creazione di una struttura permanente in cui in termini nuovi affrontare la risocializzazione dei minori imputati o condannati, garantendo loro e favorendo la realizzazione di diritti fondamentali (studio, lavoro, salute) e, insieme, la possibilità di essere protagonisti di un progetto di vita.

(2 - 00232)

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

SCLAVI, segretario:

FIORI, MILANI Eliseo, ANDERLINI, RIVA Massimo, GOZZINI, PASQUINO, NAPO-

LEONI. — *Al Ministro della difesa.* — Premesso:

a) che il comandante Frank Gilmore, responsabile della forza militare a terra nella base USA di La Maddalena, ha confermato, in dichiarazioni alla stampa, l'arrivo a La Maddalena, il giorno di Capodanno 1985, di 153 tecnici e 750 marinai, più i loro familiari;

b) che questo contingente è in organico sulla nave « Fulton »;

c) che la « Fulton » si aggiungerà alla « Orion », già ormeggiata da tempo, gli interroganti chiedono di sapere:

1) se nella base americana (non NATO) aumenterà anche il numero dei sommergibili atomici;

2) se consti al Ministro che il « punto d'approdo mobile » si è trasformato in realtà in struttura permanente, con magazzini, garages, officine, uffici, scuole, ospedale, cinema, discoteca e ristorante preclusi agli italiani;

3) perchè non sia stata completata la rete di controllo sulla radioattività;

4) perchè del raddoppio della base USA di La Maddalena sia stata tenuta all'oscuro la Regione sarda;

5) perchè il Ministro non abbia risposto alle lettere che in proposito gli ha scritto il presidente della Regione sarda, Mario Melis.

(3 - 00627)

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta*

SALVATO, TEDESCO TATO', GOZZINI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Premesso:

che nella realtà napoletana l'istituto di osservazione minorile « Filangieri » ha rappresentato nel corso di questi ultimi anni, e tuttora rappresenta, un tentativo di risposta ai gravi problemi dei minori imputati;

che in esso, anche grazie all'opera e all'impegno di operatori penitenziari, sono state sperimentate forme interessanti di recupero dei minori e di apertura alla società esterna;

che detto istituto è diventato un punto di riferimento a livello nazionale per un confronto sulla problematica della condizione dei minori imputati o condannati,

si chiede di sapere:

a) se rispondono al vero notizie riguardanti un prossimo smantellamento di questa struttura;

b) quali mezzi, strumenti, idee si intendano mettere in campo perchè le esperienze in essa presenti siano utilizzate e valorizzate come meritano.

(4 - 01367)

BERLINGUER. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere:

se risponda al vero che il Ministro avrebbe insediato una commissione per lo studio dei problemi dell'inseminazione artificiale, come è stato scritto da « Il Tempo » del 7 novembre 1984, affidandone la presidenza al magistrato Fernando Santosuosso;

se sia a conoscenza delle posizioni espresse dal dottor Santosuosso, in scritti e convegni, nettamente ostili per ragioni morali, giuridiche e religiose ad ogni tipo di inseminazione artificiale;

se sia vero che nella composizione della predetta commissione sono stati inclusi quasi esclusivamente studiosi collegati all'Università cattolica o di analoga matrice culturale, molti dei quali già pronunciatisi in modo negativo sulla materia, e che, invece, sono stati esclusi esperti che hanno già avuto, in Italia e all'estero, riconoscimenti per la loro attività in questo campo e che hanno espresso opinioni prevalentemente positive;

se, quindi, dopo aver tardato anni ad affrontare un tema di grande interesse umano e scientifico e dopo aver ostacolato l'iter delle proposte di legge già presentate in Parlamento, il Ministro intenda avvalersi di tale commissione per emanare una sentenza negativa affidata a giudici e studiosi che in pratica l'hanno già pronunciata;

se, infine, sappia che, in carenza di una regolamentazione analoga a quella già adottata in altri Paesi europei, l'inseminazione artificiale viene praticata senza garanzie, nè giuridiche, nè scientifiche.

(4 - 01368)

PINTO Biagio. — *Al Ministro dell'interno.*
— Per conoscere se ritiene necessario un efficace intervento per ottenere una maggiore sollecitudine nel pagamento delle indennità dovute ai soggetti che hanno bisogno di accompagnamento.

La signora Del Nome Teresina, gravemente minorata, da Rutino, in provincia di Salerno, ha presentato domanda per ottenere la concessione dell'indennità di accompagnamento nel mese di febbraio del 1983: il diritto le è stato riconosciuto in data 5 luglio 1984 e le è stato comunicato che l'indennità sarà pagata solo nel mese di aprile del 1985.

(4 - 01369)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

PRESIDENTE. A norma dell'articolo 147 del Regolamento, l'interrogazione n. 3-00627, dei senatori Fiori ed altri, sul prossimo arrivo alla base USA di La Maddalena della nave «Fulton» con un contingente di tecnici e marinai, sarà svolta presso la 4ª Commissione permanente (Difesa).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

PRESIDENTE. I senatori Berlinguer e Mascagni hanno aggiunto la propria firma

all'interrogazione n. 3-00623 dei senatori Ulianich ed altri.

Ordine del giorno per la seduta di venerdì 16 novembre 1984

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica venerdì 16 novembre, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

Discussione dei disegni di legge:

1. SAPORITO ed altri. — Nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore statale (52).

2. BERLINGUER ed altri. — Nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore (216).

3. BIGLIA ed altri. — Nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore statale (398).

4. MALAGODI ed altri. — Nuovo ordinamento della istruzione secondaria superiore (756).

La seduta è tolta (ore 18,10).

Dott. FRANCESCO CASABIANCA
Consigliere preposto alla direzione del
Servizio dei resoconti parlamentari